



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
VIBO VALENTIA

Tel. 0963.5739201 - 0963.5739400

E-mail: cpvibo@mit.gov.it PEC: cp-vibovalentia@pec.mit.gov.it

Sito internet <http://www.guardiacostiera.gov.it>

NUMERO BLU EMERGENZE IN MARE 1530
NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
N.32/2025



INDICE

ARTICOLO 1 - Disposizioni generali.....	5
ARTICOLO 2 - Definizioni.....	6
ARTICOLO 3 - Zone di mare riservate o vietate alla balneazione.....	6
ARTICOLO 4 - Individuazione delle zone riservate alla balneazione e delle acque sicure	7
ARTICOLO 5 - Disciplina della balneazione e delle altre attività	8
ARTICOLO 6 - Corridoi di atterraggio e disciplina della navigazione all'interno degli stessi.....	9
ARTICOLO 7 - Disposizioni sull'organizzazione del servizio di salvataggio presso strutture balneari	10
ARTICOLO 8 - Obblighi e facoltà dei comuni costieri sulle spiagge libere	15
ARTICOLO 9 - Altre disposizioni particolari per gli stabilimenti balneari	16
ARTICOLO 10 - Obblighi per l'assistente bagnante e per il gestore dello stabilimento	17
ARTICOLO 11 - Disciplina delle immersioni subacquee.....	19
ARTICOLO 12 - Disciplina della pesca.....	19
ARTICOLO 13 - Disciplina dello sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommoni (banana boat ecc.), moto d'acqua, tavole a vela (windsurf ecc.), tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni (kitesurf ecc.).....	20
ARTICOLO 14 - Utilizzo commerciale dei natanti da diporto	20
ARTICOLO 15 - Parchi acquatici.....	21
ARTICOLO 16 - Eventi di rilievo, rinvii e deroghe.....	21
ARTICOLO 17 - Violazioni e sanzioni	21
ARTICOLO 18 - Prescrizioni particolari	22
ARTICOLO 19 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicazione.....	22
ALLEGATO 1 – Check-list di autoverifica	
ALLEGATO 2 – Decalogo del bagnante	
ALLEGATO 3 – Comunicazione servizio salvataggio	
ALLEGATO 4 – Comunicazione intervento	



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
VIBO VALENTIA

Il Capo del Circondario Marittimo di Vibo Valentia:

- VISTI gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione parte marittima;
- VISTO l'art. 8 della Legge 8 Luglio 2003, n. 172 – Ordinanze di polizia marittima;
- VISTO l'art. 105 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112, così come modificato dall'articolo 9 della Legge 16 marzo 2001, n° 88;
- VISTO il dispaccio prot. n. 02.01.04/34660 in data 07.04.2006 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - «Disciplina delle attività balneari: linee di indirizzo»;
- VISTE le vigenti direttive ministeriali in materia di svolgimento delle attività balneari e di quelle ad esse riconnesse;
- VISTA la Legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 della Regione Calabria, «Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo»;
- VISTO il parere espresso dal servizio 118 di Reggio Calabria con fg. n° 796/SUEM-CO in data 21.06.2012;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, «Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE», a norma dell'art. 6 della Legge 8 Luglio 2003, n. 172;
- VISTO il D.M. 29 Luglio 2008, n. 146 «Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto»;
- VISTA la propria Ordinanza n. 23/2010 in data 06.05.2010, avente per oggetto la *«disciplina per lo svolgimento delle attività subacquee non professionali, compiute in apnea, con apparecchi ausiliari di respirazione, con maschera e tubo di respirazione (c.d. snorkeling) nelle acque del Circondario marittimo di Vibo Valentia Marina»*;
- VISTA la propria Ordinanza n. 27/2015 in data 08.07.2015, recante i limiti di navigazione dalla costa delle unità da diporto nell'ambito del Compartimento marittimo di Vibo Valentia;
- VISTA la propria Ordinanza n. 36/2023 in data 08.06.2023, recante la *disciplina della navigazione e dell'utilizzo dei natanti da diporto per le attività ludico-diportistiche e ricreative*» in mare nell'ambito del Circondario marittimo di Vibo Valentia;



- VISTA la propria Ordinanza n. 23/2022 in data 07.06.2022 inerente la «*Disciplina dell'utilizzo dei natanti da diporto per l'attività di locazione e noleggio e come unità appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nel Circondario marittimo di Vibo Valentia*»;
- VISTA la propria Ordinanza n. 28/2025 in data 21.05.2025 inerente la «*Disciplina della pesca sportiva e ricreativa nel Compartimento Marittimo di Vibo Valentia*»;
- VISTE la Circolare del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto prot. n. 02.02.70/29121 del 29.03.2014 secondo cui, anche in forza di quanto disposto dal Decreto del Ministero della Salute del 18.03.2011, la presenza del defibrillatore all'interno degli stabilimenti balneari trova una «collocazione ottimale» ed è, pertanto, consigliata; e la circolare del Ministero della Salute 13917-P-20 del 20.05.2014, recante disposizioni sul rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE);
- VISTA la Circolare del Ministero della Salute 18981-P-20 del 20.03.2012 in cui, con riferimento alla somministrazione di ossigeno da parte dei bagnini, si ritiene che sia «...consentito a personale non medico, in assenza di un parere medico, somministrare ossigeno esclusivamente in situazioni di emergenza senza incorrere nell'esercizio abusivo della professione medica...» prescrivendo la necessaria disponibilità di un «saturimetro arterioso» tra gli strumenti di base per la gestione di tali emergenze;
- VISTO il Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 - Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti;
- VISTE le Ordinanze dei Comuni ricadenti nel Circondario marittimo di Vibo Valentia, emanate per disciplinare l'uso del demanio marittimo e degli specchi acquei adibiti ad uso balneare, nonché delle strutture turistico-ricreative esistenti lungo il litorale del predetto Circondario marittimo;
- VISTO il Dispaccio del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, protocollo n. 0054363, in data 16.04.2025, avente ad argomento «*Stagione balneare – Ordinanze dei Capi di circondario*»;
- VISTO la direttiva del Sig. Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 marzo 2025, n. 55, recante razionalizzazione dei controlli di sicurezza di routine sulle unità da diporto – stagione estiva 2025;
- CONSIDERATO altresì, che il Decreto Legge Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 ha specificato che «*al di fuori della stagione balneare è sempre consentita l'apertura delle strutture balneari che intendono attivare il servizio di assistenza bagnanti o, in assenza di quest'ultimo, per i soli fini elioterapici*»;



RITENUTO opportuno modificare la precedente ordinanza di sicurezza balneare n. 35/2023 del 08.06.2023, allo scopo di aggiornare la disciplina della balneazione e delle attività connesse che si svolgono negli specchi acquei e sugli arenili antistanti il litorale nella giurisdizione del Circondario marittimo di Vibo Valentia, che comprende i Comuni di Amantea, Nocera Terinese, Falerna, Gizzeria, Lamezia Terme, Curinga, Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Ricadi, Joppolo e Nicotera con particolare riferimento all'individuazione temporale della stagione balneare che, come indicato all'art. 6, comma 1 del richiamato Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73, è fissata dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre;

ORDINA

ARTICOLO 1 - Disposizioni generali

1. La presente Ordinanza di sicurezza balneare disciplina le attività marittime, con particolare riferimento a quelle turistico-balneari, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare **durante la stagione balneare** che è fissata dalla **terza settimana di maggio** alla **terza settimana di settembre** di ogni anno, fatta salva la possibilità per gli enti locali di poter anticipare o posticipare l'inizio della stagione balneare di una settimana, fermo restando la durata complessiva di cui all' art. 6, comma 2 del Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73;
2. Tutti gli aspetti legati all'utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ivi compresi la determinazione della durata della stagione balneare secondo le previsioni di cui al [Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73](#), e degli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari, sono stabiliti con provvedimenti emanati dalle singole amministrazioni comunali;
3. Chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio del Circondario marittimo di Vibo Valentia deve informare immediatamente la Capitaneria di porto – Guardia costiera di Vibo Valentia (attiva 24 ore su 24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici:

NUMERO EMERGENZA IN MARE	1530 (chiamata gratuita)
NUMERO UNICO DI EMERGENZA	112 (chiamata gratuita)
CENTRALINO	0963.5739 201
SALA OPERATIVA	0963.5739 400

oppure via radio sul canale 16 VHF.



ARTICOLO 2 - *Definizioni*

Ai fini della presente Ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

- a) **ASSISTENTE AI BAGNANTI:** Persona fisica dotata di idoneo brevetto (M.I.P.), in corso di validità, rilasciato in aderenza alle disposizioni normative vigenti in materia ed addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso in mare;
- b) **STRUTTURA BALNEARE:** esercizio posto su un'area demaniale marittima, ovvero su arenile/spiaggia, o su aree ad esse contigue, dalle quali sia possibile l'accesso anche indiretto al mare, dove il concessionario/titolare, pubblico o privato, svolge attività, anche a titolo gratuito, di tipo turistico-balneare;
- c) **COSTE A PICCO:** coste rocciose alte, a strapiombo sul mare, non dotate di strutture finalizzate all'accesso degli utenti al mare e la cui spiaggia sottostante, se esistente, è raggiungibile solo con mezzi nautici. Sono esclusi dalla definizione i tratti di costa interessati da Ordinanze di interdizione per pericolo di crolli franosi;
- d) **DISTANZA DALLA COSTA:** distanza esistente rispetto al punto di litorale geograficamente più vicino, indipendentemente dalla direzione;
- e) **FRONTE MARE:** distanza esistente, in linea retta, fra i punti lateralmente più esterni all'area ove ricade la struttura balneare;
- f) **NATANTI SENZA PROPULSIONE MECCANICA:** natante da spiaggia privo di motore o di qualsiasi altro sistema di propulsione o movimento diverso dalla forza umana. Sono esclusi gli *scooter* acquatici, *jet* e propulsori acquatici e similari, *surf*, *kite-surf*, *wind-surf*, *fly-board*, *jetlev-flyer*, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, *banana boats*, tavole a motore e simili.
- g) **CORRIDOI DI ATTERRAGGIO:** corsie con larghezza non inferiore a 10 mt, realizzate perpendicolarmente alla costa, sino al limite esterno delle acque riservate alla balneazione.

ARTICOLO 3 - *Zone di mare riservate o vietate alla balneazione*

- 1. Durante la stagione balneare, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, nell'ambito del Circondario Marittimo di Vibo Valentia sono riservate alla balneazione le zone di mare di ampiezza pari a:
 - **150 metri** dalla battigia, in corrispondenza di spiagge;
 - **100 metri** dai costoni rocciosi, in corrispondenza di coste a picco e fatti salvi ulteriori specifici divieti oggetto di ordinanze di interdizione per i tratti interessati da fenomeni franosi.
- 2. Al fine di maggiormente tutelare la sicurezza della balneazione, per come previsto dall'art. 4 dell'Ordinanza n. 27/2015 in premessa citata, tutte le unità navali, comprese le tavole a vela, devono navigare nelle acque del compartimento marittimo di Vibo Valentia,



mantenendosi a distanze superiori a 200 metri dalla battigia, in presenza di spiagge, e 150 metri dalle coste a picco.

3. Relativamente alla navigazione da diporto, per quanto non espressamente disciplinato nella presente Ordinanza, si rimanda alle specifiche norme in vigore sopra citate ed alle Ordinanze locali.
4. Le zone di mare vietate alla balneazione sono:
 - a. tratti di mare compreso nel raggio di 100 (cento) metri misurati dall'imboccatura dei porti e dai fanali in tutte le direzioni e negli ambiti portuali, fatti salvi casi particolari previsti con specifici provvedimenti;
 - b. tratti di mare in prossimità di pontili o passerelle di attracco per l'ormeggio di unità navali;
 - c. tratti di mare all'interno dei corridoi di atterraggio delle unità navali, ed in prossimità dell'imboccatura degli stessi;
 - d. tratti di mare all'interno degli specchi acquei destinati all'ancoraggio e ormeggio di unità navali;
 - e. tratti di mare alle foci dei fiumi, dei canali e dei collettori di scarico;
 - f. nelle zone di mare interdette in forza di provvedimenti localmente emanati, a tutela della salute e della pubblica incolumità, segnalati a mezzo di idonei cartelli monitori apposti a cura dei comuni costieri.
5. È permanentemente interdetta, per tutto l'anno, la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere similari (quali ad esempio le opere foranee) poste a difesa della costa, presenti sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa.

ARTICOLO 4 - Individuazione delle zone riservate alla balneazione e delle acque sicure

1. Durante la stagione balneare i limiti delle zone riservate alla balneazione devono essere segnalati dai concessionari/titolari di strutture balneari, per tutto il fronte a mare delle concessioni, con gavitelli di colore rosso/arancione, saldamente ancorati al fondo e disposti parallelamente alla linea di costa ad una distanza massima di 50 (cinquanta) metri l'uno dall'altro. In caso di concessionari confinanti, i gavitelli devono costituire una linea con andamento continuo. Ai predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità navale. Negli specchi acquei antistanti le spiagge e le scogliere libere, frequentate da bagnanti, i gavitelli devono essere posizionati dai rispettivi comuni rivieraschi.
2. I concessionari/titolari di strutture balneari, negli specchi acquei assentiti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse, e i comuni nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, devono segnalare il limite delle acque sicure, con profondità massima di **1,60 metri**, entro il quale le persone non esperte nel nuoto possono effettuare in sicurezza la balneazione. Tale limite deve essere segnalato con gavitelli di colore bianco, disposti ad intervalli non superiori a metri 5 (cinque) e collegati con sagola galleggiante, ancorata sul fondo alle due estremità.



3. In caso di impossibilità di ancoraggio, qualora le coste siano a declivio molto rapido e le acque definite sicure terminano prima di 10 (dieci) metri dalla battigia o se l'ingresso in acqua alta avviene attraverso strutture artificiali, i predetti soggetti, devono apporre, in prossimità della battigia, idonea segnaletica, redatta in più lingue (almeno in italiano e in inglese), recante la scritta:

ATTENZIONE
LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,60)
NON SEGNALATO

4. I predetti soggetti di cui al precedente punto 2 devono provvedere tempestivamente, in caso di spostamento dei gavitelli per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi ed i relativi corpi morti nella posizione determinata, secondo quanto previsto dai commi precedenti, e comunque non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo. Devono altresì rimuovere definitivamente i gavitelli e relativi corpi morti al termine della stagione balneare.

ARTICOLO 5 - *Disciplina della balneazione e delle altre attività*

1. Nelle zone riservate alla balneazione e negli orari compresi tra le ore 08:00 e le ore 20:00, è vietato:
 - a. effettuare la navigazione, la sosta e l'ormeggio di qualsiasi unità navale, a motore ed a vela (*surf, windsurf e kitesurf* compresi) ad eccezione di: natanti a remi di tipo *jole*, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò S.U.P. (*stand up paddle*) e simili che devono comunque evitare di arrecare nocumento o fastidio ai bagnanti, nonché dei mezzi addetti al soccorso e alla polizia marittima;
 - b. praticare attività o giochi che possono arrecare danni o molestie ai bagnanti;
 - c. esercitare qualsiasi tipo di pesca, sia essa sportiva/ricreativa o professionale;
 - d. caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee.
2. Al fine di intraprendere una sicura balneazione, gli interessati devono, in relazione al proprio stato e alle capacità natatorie, valutare le condizioni meteorologiche e del mare presenti nella zona, con particolare riferimento all'andamento del moto ondoso, alla temperatura e profondità delle acque.
3. Gli stessi devono prestare attenzione alle eventuali indicazioni ricevute dall'assistente bagnante, anche a mezzo della bandiera issata sul pennone (rossa per il potenziale pericolo) ovvero tramite annunci con megafono.



4. Chiunque intenda tuffarsi e praticare il nuoto anche subacqueo nelle zone riservate alla balneazione deve verificare preliminarmente l'assenza di eventuali ostacoli o impedimenti costituenti un potenziale pericolo.
5. La balneazione al di là del limite delle zone indicati al comma 1 del precedente articolo 3, deve essere condotta con la massima prudenza, verificando costantemente lo stato dello specchio acqueo circostante. Il bagnante che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione, al fine di essere facilmente individuabile, è **obbligato** a segnalare la propria presenza con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, collegato con una sagola quanto più vicina possibile al corpo del nuotatore e comunque di lunghezza non superiore a mt.3. Tale obbligo non sussiste per il bagnante che si immerge dalla propria unità e nuota in prossimità della stessa, entro 5 metri di distanza.
6. La fascia di spiaggia di 5 metri dalla battigia deve essere lasciata libera da ingombri (ad eccezione dei mezzi destinati al soccorso), anche per garantire la sicurezza della balneazione e, in particolare, l'agevole entrata e uscita dall'acqua dei bagnanti, nonché il transito del personale e dei mezzi preposti al soccorso.
7. I Comuni rivieraschi hanno l'obbligo di apporre idonea segnaletica monitoria di divieto di accesso ad aree, in prossimità di coste a picco e di falesie, interessate da pericolo di frane.

ARTICOLO 6 - *Corridoi di atterraggio e disciplina della navigazione all'interno degli stessi*

1. Le unità navali a motore o a vela devono utilizzare, per raggiungere le spiagge o le scogliere ovvero i limiti esterni della zona riservata alla balneazione, negli orari compresi tra le ore 08:00 e le 20:00, i corridoi di atterraggio per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco o lo sbarco in sicurezza delle persone dirette o provenienti da terra. Le unità a motore e a vela, dovranno improntare la navigazione all'interno dei corridoi di atterraggio alla massima prudenza. È sempre vietato, per ragioni di sicurezza, l'ormeggio, l'ancoraggio, la balneazione, apnea, immersioni e attività ludiche in genere all'interno dei corridoi di atterraggio, ed in prossimità dell'imboccatura degli stessi.
2. I corridoi di atterraggio devono possedere le seguenti caratteristiche:
 - Larghezza non inferiore a 10 (dieci) metri, realizzati perpendicolarmente alla costa sino al limite esterno delle acque riservate alla balneazione;
 - Individuazione dell'imboccatura a mare mediante il posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli più esterni di delimitazioni indicanti il termine della corsia;
 - Profondità in relazione alla zona di mare riservata ai bagnanti;
 - Le corsie dei corridoi di atterraggio devono essere delimitate con gavitelli, di colore giallo, distanziati ad intervalli di 20 (venti) metri e collegati con sagole galleggianti. All'inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera deve essere installato un cartello, redatto in più lingue (almeno in italiano e in inglese), indicante:



CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO DIVIETO DI BALNEAZIONE

3. All'interno dei corridoi tutte le unità navali devono navigare con la massima prudenza, a lentissimo moto e con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri e comunque senza mai superare i 3 nodi (= 5.556 km/h), in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti. Nei corridoi di atterraggio potrà transitare non più di una unità per direzione (ingresso\uscita), con diritto di precedenza per l'unità in uscita.
4. È vietato il contemporaneo utilizzo dei corridoi di atterraggio da parte degli utilizzatori di *kitesurf / Windsurf* e di unità a motore.
5. I corridoi di atterraggio devono essere installati dai concessionari di aree per l'esercizio di attività nautiche, compreso il noleggio di natanti e dai titolari di stabilimenti balneari che intendano esercitare il noleggio ovvero ricevere natanti, nel rispetto delle disposizioni delle competenti Autorità comunali, e sono destinati all'uso pubblico.
6. I Comuni costieri hanno facoltà di installare corridoi di lancio in corrispondenza delle spiagge libere, in conformità a quanto previsto dai relativi Piani-spiaggia e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, provvedendo ad effettuare il periodico controllo sulla permanenza e sull'integrità della relativa segnaletica e, se del caso, all'immediato ripristino/sostituzione della stessa.
7. Ove necessario, potranno essere installati, a richiesta del concessionario o su iniziativa dell'Autorità comunale, corridoi di atterraggio riservati ai praticanti di *KiteSurf / Windsurf*.

ARTICOLO 7 - Disposizioni sull'organizzazione del servizio di salvataggio presso strutture balneari

1. I concessionari/titolari di strutture balneari, durante la stagione balneare e negli orari di apertura al pubblico delle strutture, devono attivare un efficiente servizio di assistenza e salvataggio, dandone comunicazione all'Autorità marittima almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività, compilando e inviando la «Comunicazione servizio salvataggio» (Allegato 3).
2. Nel caso in cui il fronte a mare della concessione sia superiore ad 80 (ottanta) metri, il numero degli assistenti deve essere integrato in ragione di almeno un assistente ogni 80 metri o frazione di 80 metri. Fermo restando quanto sopra, il numero degli assistenti bagnanti può essere integrato dalla singola struttura balneare in ragione di specifiche esigenze locali quali, a titolo esemplificativo, morfologia della costa e dei fondali, presenza di correnti marine superficiali, ostacoli naturali che limitino la visibilità, particolare pressione antropica etc...



3. Al di fuori della stagione balneare, è sempre consentita l'apertura delle strutture balneari che intendono attivare il servizio di assistenza bagnanti o, in assenza di quest'ultimo, per i soli fini elioterapici. In tale ultimo caso, i titolari devono procedere ad issare la bandiera rossa, esporre uno o più cartelli ben visibili dagli utenti, redatti in più lingue (almeno in italiano e in inglese), recanti la seguente dicitura:

**ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL
SERVIZIO DI SALVATAGGIO**

nonché informare, anche tramite megafoni, l'utenza presente nella struttura balneare.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo (obbligo di un assistente bagnante ogni 80 mt. o frazione), per le strutture balneari il cui fronte mare sia superiore a 80 (ottanta) metri, il servizio di salvataggio può essere assicurato anche in forma collettiva/associata mediante elaborazione di un piano organico, tra stabilimenti balneari contigui, anche se intervallati da spiaggia libera, purché sia garantita la presenza di almeno un assistente abilitato ogni 80 (ottanta) metri consecutivi di fronte mare o frazione.

Il piano organico deve riportare: le strutture balneari contigue per i quali sia condiviso il servizio, l'ubicazione delle postazioni di salvataggio, le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro dislocazione. Il piano organico deve essere portato a conoscenza della Capitaneria di porto di Vibo Valentia prima della data di inizio dell'attività.

5. I concessionari/titolari di strutture balneari, prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto al comma 3 del presente articolo, devono attivare un efficiente servizio di salvataggio comprendente:
- a. almeno un assistente abilitato al salvamento, per ogni 80 (ottanta) metri di fronte mare o frazione (fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 2 e 4), e provvisto di brevetto contraddistinto dalla sigla "M.I.P.", in corso di validità, rilasciato in aderenza alle disposizioni normative vigenti in materia;
 - b. una postazione di salvataggio ubicata in una posizione (preferibilmente sopraelevata almeno di 1,8 mt rispetto alla spiaggia e tale che la visuale dell'assistente di salvataggio non sia impedita o ostacolata) che consenta la più ampia visuale possibile, sempreché, in relazione alla conformazione ed estensione dell'area in concessione, non esista altro idoneo punto di osservazione;
 - c. un pattino di salvataggio o, in alternativa, un'unità idonea al servizio di salvataggio di colore rosso/arancione recante la scritta (eventualmente in più lingue) «**SALVATAGGIO**» ed il nome della struttura balneare a cui appartiene, completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancorotto, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri; tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve essere ubicata nei pressi della postazione di salvataggio e prontamente utilizzabile;



- d. cintura/bretella con 200 metri di cavo galleggiante;
 - e. almeno due salvagenti anulari conformi alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, recanti indelebilmente il nome della struttura balneare cui appartengono, posizionati ai due lati estremi della struttura balneare;
 - f. un binocolo, (immediatamente disponibile nella postazione di salvataggio);
 - g. un paio di pinne (immediatamente disponibili nella postazione di salvataggio);
 - h. pennone di idonea altezza su cui devono essere issate alternativamente, a seconda della situazione, una delle seguenti bandiere:
 - **Bandiera verde:** servizio di assistenza attivo, condizioni favorevoli alla balneazione;
 - **Bandiera gialla:** servizio di assistenza attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose, obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di forti raffiche di vento;
 - **Bandiera rossa:** balneazione sconsigliata e/o pericolosa per cattivo tempo o in caso di assenza del servizio di salvamento;
 - i. megafono fisso o manuale per divulgare notizie di pubblico interesse, compreso l'attivazione e disattivazione del servizio di salvataggio (immediatamente disponibile presso la postazione di salvataggio);
 - j. un *Baywatch* o similari munito di cavo o sagola galleggiante di 2,5 mt (immediatamente disponibile nella postazione di salvataggio).
6. Per ogni piscina ubicata all'interno della struttura balneare, ove esistente, è fatto obbligo di assicurare autonomo servizio di salvataggio garantito da personale aggiuntivo a quello impiegato per la sorveglianza dei tratti di arenile.
7. L'impiego di mezzi nautici alternativi al battello destinato al servizio di salvamento, deve essere comunicato all'autorità marittima per la definizione di eventuali specifiche prescrizioni.
8. Qualora il servizio di salvataggio, per fatti imprevisti, presenti deficienze rispetto a quanto stabilito nel presente articolo, i concessionari/titolari devono immediatamente informare la Capitaneria di porto di Vibo Valentia (telefono 0963/5739400) e la competente autorità comunale, applicando, ove necessario, le procedure di cui al precedente comma 3 e provvedendo all'attivazione urgente di ogni necessaria iniziativa per la risoluzione delle problematiche rilevate.
9. Ai fini di una maggiore tutela degli assistenti bagnanti durante gli interventi di soccorso può essere utilizzato dagli stessi un giubbotto individuale di salvataggio ed una calotta di colore rosso vivo.



10. È data facoltà di utilizzare moto d'acqua da parte degli assistenti bagnanti, quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato, che deve essere comunque presente e di pronto utilizzo. La facoltà di utilizzare la moto d'acqua è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a. apposita comunicazione alla Capitaneria di porto di Vibo Valentia e alla locale Autorità marittima, da parte del responsabile del servizio di salvamento con cui lo stesso si fa carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua;
- b. titolarità di patente nautica da parte del conduttore della moto d'acqua;
- c. presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento;
- d. la moto d'acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta «**SALVATAGGIO**»;
- e. la moto d'acqua deve essere provvista di barella, con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonea al recupero/trasporto;
- f. la moto d'acqua per raggiungere/allontanarsi dalla costa deve utilizzare esclusivamente il corridoio di atterraggio, di cui al precedente art. 6;
- g. la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di:
 - a) dispositivo di retromarcia;
 - b) pinne;
 - c) coltello;
 - d) cima di traino con moschettoni;
 - e) stacco di massa di scorta;
 - f) fischietto;
 - g) torcia stagna;
 - h) strumento di segnalazione sonora;
 - i) apparato radio di comunicazione VHF marino.

Il conduttore della moto d'acqua deve indossare:

- casco protettivo;
- scarpe in neoprene o tipo ginnastica;
- giubbotto di salvataggio.

La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela ed alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le



operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo - marine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti.

11. È data facoltà al concessionario/affidatario e/o convenzionato di strutture balneari o aree attrezzate alla balneazione impiegare, in aggiunta, ma non in alternativa, al natante di cui all'articolo 7.5 lettera c), una tavola tipo «S.U.P. (*Stand Up Paddle*) – *Rescue*».

Tale mezzo deve:

- a) essere in possesso di adeguata certificazione/omologazione per il salvamento;
- b) essere utilizzato solo ed esclusivamente da personale in possesso del brevetto di assistente bagnanti;
- c) essere posizionato nella adiacenza della postazione di salvataggio eventualmente accanto all'unità di salvataggio obbligatoria;
- d) essere di colore rosso e recante, ben visibile, la scritta bianca «**SALVATAGGIO**» o «**RESCUE**» e dotato di apposita pagaia;

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo - marine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti.

12. Fermo restando quanto prescritto con provvedimento legalmente dato in materia di uso delle spiagge, in caso di impiego di unità cinofila abilitata al salvamento, comunque ad integrazione del servizio di assistenza e salvataggio ordinariamente previsto e nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica nonché delle disposizioni sulla tenuta e l'impiego dei cani, si osserva quanto segue:

- a. per unità cinofila s'intende la coppia conduttore-cane nella quale il cane deve essere munito di opportuno brevetto rilasciato da un'organizzazione riconosciuta e il conduttore deve essere munito del brevetto di assistente bagnanti/bagnino di salvataggio;
- b. nelle spiagge in cui sia stato attivato un servizio di assistenza e salvataggio, i concessionari/titolari di strutture balneari, ovvero, nelle spiagge o scogliere libere, i Comuni rivieraschi, hanno facoltà di integrare il suddetto servizio avvalendosi di unità cinofila abilitata al salvamento. In caso di attivazione del predetto servizio integrativo deve essere data comunicazione alla locale Autorità marittima, nonché al Comune e all'Azienda sanitaria provinciale competenti per territorio specificando località e modalità dell'attività proposta;
- c. nel caso in cui sia consentita la presenza in spiaggia di unità cinofila abilitata al salvamento, non facente parte del servizio di assistenza e salvataggio ordinariamente previsto, deve essere informato il più vicino assistente ai bagnanti al fine della verifica dei relativi titoli abilitativi e della possibilità dell'eventuale chiamata in caso di necessità.



- d. Nel caso in cui non sia attivo un servizio di assistenza e salvataggio, l'unità cinofila deve essere in possesso delle prescritte abilitazioni da esibire a richiesta del personale della Guardia Costiera ovvero di altra Forza di polizia.

ARTICOLO 8 - *Obblighi e facoltà dei comuni costieri sulle spiagge libere*

- a. I Comuni costieri, sulle spiagge libere, assicurano il servizio di salvamento con le modalità di cui al precedente articolo 7, ed appongono le segnalazioni delle zone marittime previste dagli articoli 3 e 4.
- b. I Comuni che non garantiscono il servizio di salvamento provvedono all'apposizione, sulle spiagge e scogliere libere, di idonea segnaletica monitoria, redatti in più lingue (almeno in italiano e in inglese), riportante il seguente avviso:

**ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL
SERVIZIO DI SALVATAGGIO**

- c. I Comuni che non garantiscono il posizionamento delle segnalazioni delle zone marittime riservate alla balneazione di cui all'articolo 4 comma 1 della presente ordinanza, provvedono all'apposizione, sulle spiagge e scogliere libere, di idonea segnaletica monitoria, redatta in tre lingue, riportante il seguente avviso recante la scritta:

**ATTENZIONE
LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE
NON SEGNALATO**

- d. I Comuni che non garantiscono il posizionamento delle segnalazioni del limite delle acque sicure di cui all'articolo 4 comma 1 della presente ordinanza, provvedono all'apposizione, sulle spiagge e scogliere libere, di idonea segnaletica monitoria, redatta in tre lingue, riportante il seguente avviso recante la scritta:

**ATTENZIONE
LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,60)
NON SEGNALATO**

- e. I Comuni hanno l'obbligo di verificare l'integrità della segnaletica nel corso della stagione balneare e provvedono, se necessario, al ripristino/sostituzione della stessa.



- f. I Comuni hanno facoltà di installare corridoi di atterraggio sulle spiagge libere in conformità a quanto previsto nel piano spiaggia.
- g. I Comuni curano l'apposizione di idonea segnaletica per avvisare del divieto di accesso ad aree ove sussistano pericoli di frane in prossimità delle coste a picco e falesie.
- h. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni stabilite per i concessionari e contenute negli articoli che precedono.

ARTICOLO 9 - Altre disposizioni particolari per gli stabilimenti balneari

1. Gli stabilimenti balneari devono essere dotati, e tenere esposti in luogo visibile, di:
 - a. tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso;
 - b. tabella recante i significati delle bandiere esposte;
 - c. idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
 - d. utenza telefonica il cui numero deve essere comunicato all'Autorità marittima e a quella comunale;
 - e. un locale dove poter effettuare esclusivamente il primo soccorso; qualora il titolo autorizzativo all'esercizio non preveda alcun manufatto, da poter destinare o adeguare a tale funzione, è possibile predisporre idonea postazione, adeguatamente riservata, e destinata esclusivamente al primo soccorso, che presenti i seguenti requisiti minimi:
 - adeguata protezione dal sole;
 - piano di calpestio rigido ed adeguatamente igienizzato della superficie non inferiore a 6 metri quadrati e non superiore a 9 metri quadrati;
 - lettino rigido.
 - Presso il locale/postazione devono essere tenute pronte all'uso le seguenti dotazioni:
 - n. 3 (tre) bombole di ossigeno terapeutico, ciascuna di almeno litri 1, caricata a 150 atm. ovvero almeno 2, ciascuna di almeno 3 litri e caricata a 200 atm; le bombole devono essere munite di riduttore di pressione corredato di manometro di controllo;
 - una cannula di respirazione bocca a bocca;
 - un pallone «ambu» o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla vigente normativa;
 - tre cannule oro-tracheali per la respirazione artificiale, di cui una per bambini;
 - un tiralingua e un apribocca.



2. È altresì fortemente consigliato che gli stabilimenti balneari si dotino anche di un defibrillatore semi automatico, funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco da ubicare all'interno della propria area in concessione, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità, fermo restando che le responsabilità, relative all'uso improprio della predetta apparecchiatura, restano in capo a chi ne fa uso. Quanto sopra, fermo restando quando disciplinato dalla vigente normativa sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori e di eventuali altri dispositivi salvavita.
3. I concessionari di strutture e/o stabilimenti balneari devono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la *check-list* allegata alla presente ordinanza (**AII. 01**), che deve essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle autorità preposte al controllo, provvedendo ad informare immediatamente la Capitaneria di porto di Vibo Valentia e, quando necessario, l'autorità comunale delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.

ARTICOLO 10 - *Obblighi per l'assistente bagnante e per il gestore dello stabilimento*

1. L'assistente bagnante, nell'esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di esercente di un servizio di pubblica necessità.
2. L'assistente bagnante, fatti salvi gli obblighi in capo ai titolari delle strutture balneari, durante l'esercizio delle sue funzioni, deve:
 - a. indossare una maglietta di colore rosso con la scritta bianca «**SALVATAGGIO**»;
 - b. avere con sé un fischietto;
 - c. svolgere l'attività stazionando il più possibile e, comunque, nelle ore di maggiore affluenza di bagnanti a bordo del natante adibito al salvataggio, navigando lungo la zona riservata alla balneazione;
 - d. quando a terra, stazionare nei pressi della postazione di salvataggio o nel punto di maggiore osservazione, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione;
 - e. non essere impiegato/impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato al servizio;
 - f. segnalare con immediatezza al concessionario/titolare eventuali fatti impeditivi sul regolare espletamento del servizio;
 - e. ispezionare lo specchio acqueo immediatamente prospiciente il fronte balneare a mare della concessione/struttura, segnalando eventuali ostacoli, impedimenti costituenti potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;
 - f. segnalare con immediatezza alle competenti autorità marittime qualsiasi situazione di pericolo, ovvero sinistro/incidente/inquinamento occorsi in mare o sugli arenili;



- g. prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestione, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo o infortunata;
- h. vigilare che la fascia di 5 metri dalla battigia sia mantenuta libera nei termini previsti dal comma 6 dell'art. 5;
- i. Nel caso di persona scomparsa, dare immediato avviso, anche per il tramite del gestore della struttura balneare, alle Autorità e attivare immediatamente le ricerche sia a mare che a terra;
- j. prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestione, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo o infortunata. Durante le cure in favore alla persona infortunata, (qualora l'assistente non venga prontamente sostituito), il gestore della struttura dovrà fare issare la bandiera rossa ed informare l'utenza, anche a mezzo megafono, circa la temporanea indisponibilità dell'assistente al salvamento
- k. portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
- l. provvedere ad issare la prescritta bandiera rossa, indicante un potenziale rischio per la balneazione in relazione allo stato del mare o ad altre contingenti condizioni di pericolo;
- m. provvedere ad issare la bandiera gialla in caso di vento forte e a far chiudere gli ombrelloni;
- n. mantenere, in ogni circostanza, un contegno corretto fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità marittima o delle Forze di polizia, richiedendo il loro intervento secondo le esigenze ed in caso di turbative, anche tramite il titolare dello stabilimento;
- o. compilare ed inviare senza ritardo all'Autorità Marittima la scheda di pronto intervento di cui all'allegato 4, qualora si verificano eventi di rilievo (in particolare attività di assistenza prestate a bagnanti anche nelle aree viciniori alla concessione), al seguente contatto email: cpvibo@mit.gov.it; la scheda dovrà essere compilata anche per comunicare le ricorrenti lamentele dell'utenza, la nidificazione di tartarughe, la presenza di meduse e di alghe/mucillagini sia in mare che spiaggiate al fine di favorire una raccolta statistica finalizzata all'implementazione della sicurezza della balneazione e della navigazione sotto costa e dell'ambiente marino in genere;
- p. Verificare, prima dell'inizio del turno di lavoro, la consistenza e lo stato di conservazione di tutte le dotazioni previste, avendo cura di richiederne al titolare dello stabilimento la sostituzione/integrazione ove le stesse siano mancanti, deteriorate o insufficienti;



- q. Nel caso di rinvenimento di nidi di tartarughe marine, provvedere immediatamente a richiedere al gestore della struttura balneare, di delimitare l'area, di allontanare l'utenza e dare immediata informazione all'Autorità marittima.

ARTICOLO 11 - *Disciplina delle immersioni subacquee*

1. L'attività di immersione subacquea è disciplinata con ordinanza n. 23/10 in data 06.05.2010 e s.m.i. di questa Capitaneria di porto, recante il regolamento per la *«disciplina per lo svolgimento delle attività subacquee non professionali, compiute in apnea, con apparecchi ausiliari di respirazione, con maschera e tubo di respirazione (c.d. snorkeling) nelle acque del Circondario marittimo di Vibo Valentia»* (come da QR code sottostante):



In caso di utilizzo propulsori acquatici predisposti per escursioni subacquee, nuoto e *snorkeling* (cd. «Sea Scooter»), la posizione in mare del subacqueo dovrà essere segnalata secondo le disposizioni di cui all'art. 2, punto 2 della richiamata ordinanza n. 23/10 del 06.05.2010;

2. L'utilizzo dei natanti da diporto come unità appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, nonché per la locazione o noleggio, è disciplinato, invece, dall'Ordinanza n. 23/2022 in data 07.06.2022 (come da QR code sottostante):



ARTICOLO 12 - *Disciplina della pesca*

1. In aggiunta al divieto generico di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), l'esercizio della pesca marittima deve essere condotto secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, fra cui, nel caso di esercizio della pesca non professionale, l'Ordinanza della Capitaneria di porto di Vibo Valentia n. 28 del 21.05.2025 (come da QR code sottostante):





2. Durante la stagione balneare, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, la pesca subacquea anche sportiva può essere esercitata solo oltre i 500 metri dalla costa.
3. È sempre vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.
4. Chiunque eserciti attività (di pesca) subacquea deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente (bandiera rossa con banda trasversale bianca/barca appoggio). Ogni subacqueo deve operare solo entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale o della barca di appoggio.
5. È fatto obbligo ai conduttori di qualsiasi unità navale di navigare ad una distanza non inferiore ai 100 metri dai segnalamenti prescritti per legge indicanti la presenza di un sub in immersione.

ARTICOLO 13 - *Disciplina dello sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommoni (banana boat ecc.), moto d'acqua, tavole a vela (windsurf ecc.), tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni (kitesurf ecc.)*

1. Chiunque intenda svolgere le attività di sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommoni (BANANA BOAT ecc.), ovvero utilizzare moto d'acqua, tavole a vela (WINDSURF ecc.) e tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni (KITE-SURF ecc.), deve attenersi alle vigenti disposizioni in materia con riferimento anche ai discendenti adempimenti di tipo amministrativo.
2. Tali attività sono state disciplinate dall'ordinanza di questa Capitaneria di porto n. 36/2023 in data 08.06.2023, recante la «*disciplina della navigazione e dell'utilizzo dei natanti da diporto per le attività ludico-diportistiche e ricreative*» in mare nell'ambito del Circondario marittimo di Vibo Valentia (come da QR code sottostante):



ARTICOLO 14 - *Utilizzo commerciale dei natanti da diporto*

L'attività di locazione e noleggio di natanti da diporto, per finalità turistiche e ricreative, di carattere locale, è disciplinata dall'Ordinanza n. 23/22 in data 07/06/2022, citata in premessa, le cui norme si intendono qui espressamente richiamate (come da QR code sottostante):





ARTICOLO 15 - *Parchi acquatici*

1. Nel caso in cui, nello specchio acqueo antistante le strutture balneari e/o attività simili siano posizionate strutture di giochi acquatici, per le quali è prevista specifica autorizzazione/concessione dell' Ente gestore competente, il titolare/gestore deve attivare un adeguato servizio di assistenza e salvataggio esclusivamente dedicato ai fruitori della struttura stessa, in linea con le prescrizioni della presente Ordinanza, prevedendo specifici orari di apertura al pubblico e vigilando sul rispetto di tali orari.
2. Dell'attivazione del servizio aggiunto di assistenza e salvataggio, dovrà essere data comunicazione alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia e alla locale Autorità marittima.

ARTICOLO 16 - *Eventi di rilievo, rinvii e deroghe*

1. La balneazione in prossimità delle zone costiere interessate da movimenti franosi, quindi interdette, deve essere condotta nel rispetto delle ordinanze eventualmente emanate in materia dalla Capitaneria di porto di Vibo Valentia. Tutti i bagnanti devono prestare la massima attenzione, mantenendosi oltre il limite esterno dell'area interdetta.
2. I comportamenti da tenere nei casi di rinvenimenti di ordigni esplosivi o presunti tali, lungo gli arenili e in mare sono fissati con Ordinanza della Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina. In particolare, il ritrovatore deve informare immediatamente la più vicina Forza pubblica, mantenendosi distante dall'oggetto che, comunque, non deve mai essere toccato.
3. L'ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato. Quindi tutte le attività svolte in mare e lungo gli arenili devono essere condotte nel rispetto delle ordinanze emanate in materia di tutela ambientale da parte della Capitaneria di porto di Vibo Valentia.
4. Lo svolgimento di manifestazioni nell'ambito del litorale marino/costiero (regate veliche, gare di pesca/pesca subacquea, gare di canottaggio/canoa/nuoto, spettacoli pirotecnici, processioni a mare, ecc.) deve essere autorizzato dalla competente Autorità marittima, come previsto dall'Ordinanza n. 10/2011 in data 09.03.2011 emanata in materia dalla Capitaneria di porto di Vibo Valentia.

ARTICOLO 17 - *Violazioni e sanzioni*

1. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza è punito, se il fatto non costituisce altro reato o illecito amministrativo previsto dalla normativa vigente, ai sensi:
 - del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e pertinenti norme in materia di assicurazione obbligatoria;
 - degli artt. 1164, 1231 del Codice della navigazione;
 - del decreto legislativo 09 gennaio 2012, n. 4;



2. L'accertata inosservanza delle norme della presente ordinanza costituirà, inoltre, oggetto di specifica comunicazione all'Ente Locale per le azioni di competenza.

ARTICOLO 18 - *Prescrizioni particolari*

1. I titolari/gestori devono sensibilizzare i propri bagnanti a segnalare tempestivamente gli incidenti verificatisi sul demanio marittimo e negli specchi acquei attraverso il NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (NUE) 112 o del NUMERO BLU 1530. Si rammenta che tali numeri dovranno essere utilizzati solo per la segnalazione di effettive emergenze, così da non intasare la linea con chiamate di altro genere che possano disturbare la funzionalità dell'organizzazione del soccorso ed ostacolare interventi reali o urgenti.
2. Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle spiagge e del mare connessi con l'utilizzo dello spazio aereo sovrastante ad essi, ivi incluse l'individuazione degli ambiti interdetti al volo in funzione della sicurezza dei bagnanti e le modalità di segnalazione dei relativi limiti, sono regolamentate con provvedimenti dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) territorialmente competente.
3. In ordine alla cartellonistica monitoria e alle bandiere di sicurezza, si suggerisce di adottare il modello di riferimento costituito dal progetto europeo PERLA (cooperazione per l'accessibilità, fruizione e sicurezza della fascia costiera), già sperimentato in vari territori italiani e francesi, e dalla simbologia standard ISO 20712, relativa a segnaletica di sicurezza in acqua e bandiere di sicurezza in spiaggia. L'obiettivo è realizzare una segnaletica standardizzata, accessibile e coerente a livello nazionale e internazionale, per garantire maggiore familiarità e sicurezza all'utenza, anche straniera e non abituale.

ARTICOLO 19 - *Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicazione*

1. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga e sostituisce l'ordinanza n. 35/23 in data 08.06.2023 di questa Capitaneria di porto.
2. La presente ordinanza, comprensiva del «decalogo del bagnante», deve essere esposta, a cura dei titolari/gestori di strutture balneari, circoli nautici e punti di ormeggio, in luogo ben visibile dagli utenti, in formato di almeno 70 cm. x 100 cm., per tutta la durata della stagione balneare ed entra in vigore in data odierna. Al fine di divulgare maggiormente il contenuto della stessa, è raccomandata l'affissione anche presso le strutture balneari o ricettive anche se non ricadenti sul pubblico demanio marittimo.
3. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza non esimono i titolari/gestori delle strutture balneari dall'osservanza delle altre norme vigenti, con particolare riferimento alla disciplina in materia di demanio marittimo, ambientale, paesaggistica, antinfortunistica, antincendio e di sicurezza in generale nonché dal munirsi di ogni eventuale autorizzazione, concessione, permessi, nulla osta comunque denominati, da acquisirsi presso altre Amministrazioni e/o Enti.



4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo degli Uffici marittimi del Circondario marittimo di Vibo Valentia e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:
- distribuzione ai Comuni costieri che avranno cura di pubblicarla al proprio albo, nonché di affiggerla in prossimità delle spiagge libere e nei luoghi di maggior afflusso alle stesse (quali ad esempio i parcheggi adiacenti);
 - divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
 - inclusione l'inclusione nella pagina «[Ordinanze](#)» del sito web istituzionale.

Vibo Marina, *(data di acquisizione sul sistema DocuMit)*

IL COMANDANTE

Capitano di Fregata (CP) Guido AVALLONE

(Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 07/03/2005, n.82)



ALLEGATO 1



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA VIBO VALENTIA

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE n. 32 del 29.05.2025 DELLA CAPITANERIA DI PORTO GUARDIA COSTIERA DI VIBO VALENTIA

Check-List autoverifica (art. 9, c. 3)

1	esposizione dell'ordinanza dell'autorità marittima in luogo ben visibile. (art. 19, co. 2, dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO
2	possesso della licenza di concessione in regolare corso di validità, rilasciata dalla competente autorità comunale. (art. 36 cod. nav.)	☐ SI	☐ NO
3	gavitelli di colore rosso/arancione, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro ed a 150 metri nel tratto di mare antistante l'area assentita in concessione. (indicare estremi della eventuale deroga concessa _____) (art. 4, co. 1, dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO
4	nel caso di esercizio di attività nautiche e noleggio/locazione di natanti messa in opera di corridoi di lancio (larghezza = > 10 mt. – gavitelli gialli distanziati ad intervalli di 20 mt. che si sviluppano verso il largo per una distanza di 150 mt.). (art. 6, co. 2, dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO
5	battello di colore rosso/arancione recante la scritta (eventualmente in più lingue) SALVATAGGIO, completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancorotto, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. (art. 7, co. 5 lett. c, dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO
6	gavitelli di colore bianco, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti ad intervalli non superiore a 5 metri l'uno dall'altro o in alternativa l'apposizione di cartelli (per l'indicazione del limite delle acque sicure – profondità 1,50 mt). (art. 4, co. 2 e 3, dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO
7	idonea postazione adibita a pronto soccorso con dotazioni di primo soccorso pronte all'uso, costituite da: tre bombole individuali di ossigeno da almeno 1 litro, tre cannule oro-tracheali, una cannula di respirazione bocca a bocca, un pallone AMBU; un tiralingua e un apribocca; cassetta di pronto soccorso contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente. (art. 9, co. 1 lett. e) dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO



8	una postazione centrale di salvataggio ubicata in posizione che consenta la più ampia visuale possibile e apposito pennone per issare le bandiere di segnalazione. <i>(art. 7, co. 5, lett. b) e lett. h) dell'ordinanza di sicurezza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
9	un assistente bagnante (con apposita tenuta identificativa) per ogni 80 mt. e frazioni successive di fronte balneare. In caso di servizio di salvataggio collettivo/associato, deve essere presente il piano organico. <i>(art. 7, co. 4, dell'ordinanza di sicurezza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
10	l'assistente bagnante deve avere in dotazione: un binocolo; un paio di pinne; mt.200 di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle; il megafono fisso o manuale. <i>(art. 7, co. 5 dell'ordinanza di sicurezza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
11	posizionamento di due salvagente anulari, conformi alla normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 mt. <i>(art. 7, co. 5, lett. e) dell'ordinanza di sicurezza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
12	tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso e tabella recante i significati delle bandiere esposte. <i>(art. 9, co. 1, lett. a) dell'ordinanza di sicurezza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
13	la fascia di 5 metri dalla battigia è libera da ingombri. <i>(art. 5, co. 6 dell'ordinanza di sicurezza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
14	tabella recante i significati delle bandiere esposte. <i>(art. 9, co. 1, lett. b) dell'ordinanza di sicurezza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
15	comunicazione utenza telefonica dello stabilimento. <i>(art. 9, co. 1, lett. d) dell'ordinanza di sicurezza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO

Concessione demaniale marittima nr. _____ rilasciata in data ____/____/____ dal Comu

Estensione del fronte mare mt. _____.

Autorizzazione ai sensi dell'art.45/bis del Codice della navigazione nr. _____ rilasci
data ____/____/____.

Gestione _____.

Data ____/____/____ Firma _____

LA PRESENTE CHECK-LIST, DA ESIBIRE ALLE AUTORITÀ PREPOSTE AL CONTROLLO, È OBBLIGATORIA E NON È, IN
OGNI CASO, ESAUSTIVA DELL'APPLICAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI IN VIGORE MA RAPPRESENTA, UNICAMENTE,
UN AUSILIO PER IL CONCESSIONARIO SULLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI ALCUNE PREDISPOSIZIONI DI
SICUREZZA.



ALLEGATO 2

IL DECALOGO DEL BAGNANTE

1. NON FARE IL BAGNO SE NON SEI IN PERFETTE CONDIZIONI PSICO-FISICHE
2. ANCHE SE SEI UN BUON NUOTATORE NON FORZARE IL TUO FISICO
3. DOPO UNA LUNGA ESPOSIZIONE AL SOLE, ENTRA IN ACQUA GRADUALMENTE
4. LASCIA TRASCORRERE ALMENO TRE ORE DALL'ULTIMO PASTO PRIMA DI FARE IL BAGNO
5. NON ENTRARE IN ACQUA QUANDO È ESPOSTA LA BANDIERA ROSSA
6. SE NON SAI NUOTARE, BAGNATI IN ACQUE MOLTO BASSE
7. NON ALLONTANARTI DALLA SPIAGGIA OLTRE I 50 METRI CON MATERASSINI, CIAMBELLE, GALLEGGIANTI O PICCOLI GONFIABILI
8. NON ALLONTANARTI OLTRE I GAVITELLI CHE DELIMITANO LA ZONA RISERVATA ALLA BALNEAZIONE
9. EVITA DI TUFFARTI DAGLI SCOGLI
10. OSSERVA QUANTO PREVISTO NELLE ORDINANZE COMUNALI PER LA DISCIPLINA DI ARENILI E ATTIVITÀ BALNEARI, IN PARTICOLARE:
 - non recare disturbo alla quiete dei bagnanti (schiamazzi, giochi, radio a volume elevato);
 - condurre gli animali sulla spiaggia, e nelle aree in concessione, SECONDO le modalità previste dall'ente gestore dell'arenile;
 - non montare tende, accendere fuochi, campeggiare sulla spiaggia.

PER L'EMERGENZA IN MARE SONO ATTIVI IL NUMERO BLU **1530 E IL NUMERO UNICO EMERGENZE **112**, GRATUITI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE ED ATTIVI 24 ORE SU 24, TUTTI I GIORNI DELL'ANNO**





ALLEGATO 3

COMUNICAZIONE SERVIZIO SALVAMENTO

La presente comunicazione, compilata e sottoscritta dal concessionario/gestore di struttura balneare o dai comuni per le postazioni posizionate presso le spiagge libere (in caso di servizio svolto in forma singola) o da più concessionari/gestori (in caso di servizio svolto in forma associata) deve essere presentata annualmente alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, almeno 15 giorni prima dell'apertura. Nel caso in cui, nel corso della stagione, i dati comunicati subiscano variazioni, dovrà essere trasmessa una nuova scheda.

La scheda deve essere inviata alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, via p.e.c. all'indirizzo: cp-vibovalentia@pec.mit.gov.it

SALVATAGGIO IN FORMA SINGOLA (un bagnino ogni 80 metri)

ANNO _____ COMUNE _____

LOCALITÀ/SPIAGGIA _____

DENOMINAZIONE STRUTTURA _____

GENERALITÀ DEL TITOLARE/GESTORE (O LEGALE RAPPRESENTANTE SE TRATTASI DI SOCIETÀ)

SE IL SERVIZIO È SVOLTO SINGOLARMENTE:

NOME E COGNOME _____

RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA RINTRACCIABILITÀ _____

E-MAIL _____

1. NOME E COGNOME DEL BAGNINO _____

2. BREVETTO N. _____ RILASCIATO IN DATA _____

3. DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO _____

RILASCIATO DA _____ IL _____

RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA REPERIBILITÀ _____



SALVATAGGIO IN FORMA CONSOCIATA/COLLETTIVA
(Sempre nell'ambito di 80 metri di fronte al mare)

GENERALITÀ DEL TITOLARE/GESTORE
(O LEGALE RAPPRESENTANTE SE TRATTASI DI SOCIETÀ)

1. NOME E COGNOME _____
 - RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA RINTRACCIABILITÀ _____
 - DENOMINAZIONE STRUTTURA _____
 - E-MAIL _____
2. NOME E COGNOME _____
 - RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA RINTRACCIABILITÀ _____
 - DENOMINAZIONE STRUTTURA _____
 - E-MAIL _____
3. NOME E COGNOME _____
 - RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA RINTRACCIABILITÀ _____
 - DENOMINAZIONE STRUTTURA _____
 - E-MAIL _____

GENERALITÀ DEL BAGNINO
(O DEI BAGNINI SE PIÙ DI UNO) IMPIEGATO IN FORMA CONSOCIATA/COLLETTIVA

1. NOME E COGNOME DEL BAGNINO _____
BREVETTO N. _____ RILASCIATO IN DATA _____
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO _____
RILASCIATO DA _____ IL _____
RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA REPERIBILITÀ _____
2. NOME E COGNOME DEL BAGNINO _____
BREVETTO N. _____ RILASCIATO IN DATA _____
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO _____
RILASCIATO DA _____ IL _____
RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA REPERIBILITÀ _____

LA PRESENTE COMUNICAZIONE SEGUE QUELLA GIÀ EFFETTUATA IN DATA _____ (DA COMPILARE SOLO IN CASO DI VARIAZIONI)

DATA DI COMPILAZIONE _____

FIRMA (Concessionario/i)



ALLEGATO 4

(intestazione ed estremi dell'Associazione / del Concessionario)

COMUNICAZIONE DI INTERVENTO (*)

Alla U.C.G. Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Tel. 0963 5739400 e-mail: cpvibo@mit.gov.it	
Intervento eseguito in data _____ dalle ore _____ alle ore _____	
In località _____ del Comune di _____	
Personale intervenuto: _____	
Mezzi intervenuti: _____	
Ora in cui si è stati attivati: _____ da chi: _____	
mediante: ☐ comunicazione a voce ☐ telefonata ☐ rilevamento diretto ☐ _____	
Autorità Marittima avvertita nell'immediatezza dei fatti: _____ alle ore: _____	
Tipo di emergenza:	
☐ Rovesciamento imbarcazione/natante	☐ Collisione tra imbarcazioni/natanti
☐ Urto imbarcazione/natante con oggetti galleggianti	☐ Urto imbarcazione/natante con oggetti fissi
☐ Arenamento / Incaglio	☐ Falla
☐ Ingovernabilità imbarcazione/natante per maltempo	☐ Ingovernabilità imbarcazione/natante per guasto
☐ Allagamento a bordo	☐ Principio di affondamento
☐ Incendio a bordo estinto	☐ Incendio a bordo in atto
☐ Esplosione a bordo	☐ Perdita di energia (generatori)
☐ Perdita di propulsione	☐ Perdita di carico
☐ Rischio di perdita carburante	☐ Perdita carburante in atto
☐ Urto imbarcazione/natante con bagnanti/sub immersi	☐ Malore / ferita bagnanti / subacquei (in acqua)
☐ Malore / ferita persone a bordo di unità navali	☐ Malore / ferita persone in spiaggia
☐ Inabilità al nuoto / principio di annegamento	☐ Insufficienza natatoria causata dallo stato del mare
☐ Caduta in mare da imbarcazioni/natanti	☐ Recupero unità navali / oggetti alla deriva
☐ Partecipazione a ricerca persone scomparse in mare	☐ Partecipazione a ricerca unità navali
☐	☐

Breve descrizione dei fatti e delle operazioni compiute:

(*) Da inviare senza ritardo alla Guardia Costiera competente per territorio

(**) Personale intervenuto o legale rappresentante dell'Associazione o del Concessionario

Firma del Compilatore (**)